



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4301 del 2021, proposto da

, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Crescini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ambasciata della Tunisia in Italia, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento emesso dalla Questura di Roma del 14.01.2021 di rigetto alla richiesta di accesso agli atti limitatamente alla parte in cui non trasmette la documentazione inviata dall'ufficio Immigrazione al Consolato tunisino concernente l'identificazione del richiedente avverso il quale era stata presentata richiesta di riesame alla Commissione Nazionale per l'accesso agli atti in data 12.2.2021, che ha rigettato la richiesta di accesso in data 3.3.2021 notificata il

10.3.2021;

- di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo o comunque connesso ai dinieghi sopra menzionati anche se non conosciuti dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2021 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente premette:

- di essere stato trattenuto nel CPR di Ponte Galeria, nonostante avesse dichiarato di essere minorenne dopo essere giunto a Lampedusa il 1.12.2020;

- che al suo sbarco, in data 18.12.2020, gli è stato notificato un provvedimento di respingimento dalla Questura di Agrigento, con obbligo di trattenimento presso il Centro per il Rimpatrio di Roma – Ponte Galeria;

- che durante l'udienza di convalida del trattenimento del 21.12.2020, ha dichiarato di essere minorenne, pertanto il giudice di pace ha chiesto che fosse “verificata la minore età con gli accertamenti peritali”;

- che successivamente in data 8.1.2021 è stato trasferito al CPR di Bari – Palese e che il 14.1.2021 è stato convalidato il suo trattenimento;

- che in data 7.1.2021 ha chiesto accesso ai sensi dell'art. 22 e ss L 241/90 ai seguenti documenti amministrativi:

1) al verbale di convalida del trattenimento di fronte al Giudice di Pace; 2) la segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i minorenni; 3) le comunicazioni pervenute dall'Ufficio della medesima procura e del Tribunale per i minorenni

investito della procedura di accertamento, 4) eventuale certificato o verbale di accertamento medico; 5) eventuale provvedimento di determinazione dell'età; 6) corrispondenza intercorsa con autorità consolare al fine di effettuare le verifiche circa la identità della persona; 7) nomina del tutore provvisorio per la procedura di accertamento età; 8) Decreto di respingimento o espulsione alla base del trattenimento; 9) foglio notizie se presente;

- che in data 14.1.2021 l'Ufficio immigrazione della Questura di Roma ha inviato al proprio difensore alcuni dei documenti richiesti, omettendo quelli relativi alla corrispondenza tra la Questura e il Consolato della Tunisia e il Tribunale per i Minorenni;

- di aver sollecitata con PEC del 14.1.2021 e del 7.2.2021 la trasmissione di tali documenti senza tuttavia ricevere alcuna risposta;

- di aver presentato in data 12.2.2020 richiesta di riesame alla Commissione Nazionale con particolare riferimento alle comunicazioni intercorse con il Consolato tunisino e con il Tribunale per i Minorenni, cui l'amministrazione deve rivolgersi – in ottemperanza agli obblighi introdotti con la legge n. 47/2017 – al fine di procedere all'accertamento dell'età del soggetto che si dichiara minore;

- nel corso del trattenimento, il Tribunale per i Minorenni ha confermato che non esisteva nessuna corrispondenza con la Questura di Roma;

- durante il procedimento di identificazione funzionale al rimpatrio del cittadino straniero, la Questura di Roma ha depositato le risposte pervenute dal Consolato tunisino relativamente alle generalità del ricorrente.

La documentazione richiesta e non ostesa sarebbe rilevante in quanto l'ambasciata tunisina non avrebbe identificato, ma solo confermato le generalità fornite dalla Questura di Roma; il Consolato della Tunisia a Roma non avrebbe mai incontrato il ricorrente, non avrebbe visionato la documentazione in possesso dell'istante e non avrebbe rilasciato documentazione di identità ufficiale.

Durante la fase istruttoria di fronte alla Commissione Nazionale per l'accesso agli atti, la Questura di Roma ha motivato il rigetto del diniego alla richiesta di riesame

in quanto “inerenti la sicurezza, l’ordine pubblico le relazioni internazionali. A fondamento del diniego si richiamano le norme di esclusione dell’accesso degli artt. 2 comma 1) lettera a), b) e 3, comma 1 lettera a) e d), del DM 10 Marzo 1994 n. 415, adottato in attuazione dell’articolo 24 della Legge 241 del 90”

Con provvedimento del 3.3.2021 notificato il 10.03.2021, la Commissione Nazionale per l’accesso agli atti ha rigettato la richiesta di riesame.

In data 19.2.2021 sulla base di questa identificazione, il ricorrente è stato rimpatriato in Tunisia, permarrebbe comunque secondo l’istante un interesse alla conoscenza dei documenti volti all’esercizio dei diritti di difesa in quanto l’accesso ai documenti richiesti (corrispondenza inviata dalla Questura di Roma al consolato tunisino relativamente alla identificazione dell’istante) sarebbe collegato e funzionale al suo diritto alla difesa, in quanto a seguito degli accertamenti condotti dalla Questura il ricorrente è stato dichiarato maggiorenne:

1) violazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 l. 241/90 e dell’art. 2 lett a), b) e 3 comma a) e d) del dm 415/1994. Eccesso di potere e motivazione mancante.

La Commissione Nazionale ha rigettato il ricorso presentato da questa difesa volto all’ottenimento delle comunicazioni intercorse tra l’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma e il consolato Tunisino relativamente alla identificazione dell’odierno ricorrente in quanto “a seguito dell’analisi della memoria dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma si evince che i documenti non ancora ostesi risultano sottratti all’accesso in forza degli artt. 2 comma 1) lettera a), b) e 3 comma 1 lettera a) e d) del DM 10 Marzo 1994 numero 415. A tale riguardo la Commissione rileva di non essere dotata del potere di disapplicazione delle norme regolamentari –potere viceversa attribuito al giudice amministrativo –e conseguentemente il ricorso presentato non può essere accolto”

Il diniego della Questura sarebbe generico e frustrerebbe la possibilità di svolgere attività difensiva, quanto alle tipologie di atti individuate e alla estraneità della

richiesta con le categorie di atti elencate dal Regolamento e con la finalità perseguita dallo stesso.

La questura non avrebbe indicato le ragioni per cui la divulgazione dei documenti richiesti confligga con gli interessi generali ed in particolare con la sicurezza e la difesa nazionale e la correttezza delle relazioni internazionali.

Il comma 5 considera segreti solo i documenti nell'ambito e nei limiti della connessione di essi con le esigenze di segretezza, cioè solo nella parte in cui l'ostensione di essi possa pregiudicare gli interessi sottesi ai divieti introdotti per legge o per Regolamento funzionali alla tutela di interessi generali definiti ed identificabili per cui l'Amministrazione potrebbe oscurare i riferimenti di modo da contemperare e bilanciare gli interessi in campo;

2) violazione del diritto di accesso per scopi difensivi. Violazione art. 24 c. 7 l. 241/90, art. 24 cost. Motivazione mancante.

Secondo l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato n.4 del 2021 non sarebbe possibile negare l'ostensione dei documenti, tenuto conto dello stretto nesso di strumentalità tra l'accesso al documento richiesto e le esigenze difensive. La Questura avrebbe depositato solo la risposta dell'autorità tunisina e non la richiesta inviata dalla pubblica amministrazione italiana, che sarebbe rilevante al fine di provare un errore nella identificazione del ricorrente in quanto l'ambasciata tunisina non ha riconosciuto all'interessato, bensì avrebbe confermato l'identità fornita dalla Questura di Roma.

Poiché l'istante ha dichiarato di essere cittadino minorenni durante il trattenimento presso il Centro per il Rimpatrio di Roma e di Bari, l'attribuzione della minore età sarebbe un elemento decisivo, laddove i cittadini stranieri minori non possono essere espulsi, rimpatriati o trattenuti.

Sebbene il ricorrente sia stato rimpatriato in Tunisia sulla base di tale accertamento, lo stesso avrebbe ancora possibilità di agire contro il suo rimpatrio e per il riconoscimento della sua minore età, che gli avrebbe garantito il diritto al soggiorno regolare sul territorio nazionale.

In primo luogo l'istante potrebbe impugnare il provvedimento di respingimento notificato ed eseguito con il rimpatrio nel paese di origine, se posto in essere in violazione del divieto di espulsione dei minori non accompagnati.

In secondo luogo potrebbe agire per il risarcimento del danno di fronte al Tribunale Civile per la condotta illegittima della Questura di Roma che ha eseguito l'espulsione di un cittadino minore di età.

Infine, ove venisse accertato l'errore nella identificazione, l'istante potrebbe agire per chiedere il reingresso.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, chiedendo il rigetto del ricorso, ciò dopo aver chiarito di aver comunque rilasciato all'interessato diversi documenti.

Alla camera di consiglio del 9 novembre 2021, la causa è stata trattenuta dal Collegio in decisione.

1. Il ricorso è fondato.

In base a quanto premesso il Collegio ritiene di poter pronunciare una sentenza avvalendosi del richiamo ad un precedente conforme ai sensi dell'art. 74 c.p.a.-.

La Sezione, infatti, si è già occupata di recente della questione relativa all'accesso agli atti in una vicenda del tutto analoga a quella in esame con la sentenza n. 11159 del 2.11.2021, che può quindi essere richiamata per definire il presente giudizio.

2. In conclusione, il ricorso va accolto con conseguente condanna dell'amministrazione resistente all'ostensione degli atti richiesti con l'istanza del data 7.1.2021 ancora non ostesi e, in particolare, "la corrispondenza tra la Questura e il Consolato della Tunisia e il Tribunale per i Minorenni", entro 30 gg. dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente.

3. Le spese del giudizio, tuttavia, possono essere compensate tra le parti, in ragione dell'assoluta peculiarità e novità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, condanna l'amministrazione resistente ad ostendere gli atti richiesti dal ricorrente nei limiti di cui in motivazione, entro 30 gg. dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Anna Maria Verlengia, Consigliere

L'ESTENSORE
Vincenzo Blanda

IL PRESIDENTE
Francesco Arzillo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

